

PRIMO PIANO

In guardia sui bitcoin

Anche l'Eiopa lancia l'allerta sui bitcoin. Lo fa con un comunicato, redatto insieme all'Eba e all'Esma, pubblicato proprio nel momento in cui la criptovaluta tenta una timida risalita a 9.000 dollari. "Le monete virtuali sono asset estremamente rischiosi, prodotti non regolamentati e non paragonabili a forme di investimento, risparmio o piani previdenziali", si legge nella nota congiunta.

A preoccupare è soprattutto la crescita di risparmiatori che, inconsapevoli dei rischi, stanno acquistando monete virtuali. Asset, prosegue la nota, che "risultano soggetti a un'elevata volatilità di prezzo, mostrando i chiari segni di una bolla speculativa". Allerta anche sul cyber risk, come testimoniano i recenti casi di attacchi informatici e furti a piattaforme di scambio. "Gli exchange non sono regolati da nessuna norma europea e, pertanto, i suoi utenti non godono di alcuna protezione", scrivono Eiopa, Eba e Esma. Nel mirino finiscono anche le ripetute inefficienze registrate nelle piattaforme, divenute motivo di perdite per gli utenti che non hanno potuto effettuare vendite e acquisti.

I rischi non mancano. L'ultima allerta riguarda il "criptomining", ossia l'utilizzo abusivo di dispositivi altrui per la creazione di monete virtuali: secondo una recente indagine, la pratica consentirebbe di sfruttare impunemente il 65% della potenza del processore.

Giacomo Corvi

NORMATIVA

Principi costituzionali e contratti assicurativi

Pur in presenza di una normativa specifica, sempre più spesso il giudizio, anche ordinario, si rifà ai grandi temi della Costituzione per una più ampia possibilità di valutazione. È quanto avvenuto anche circa l'immeritevolezza di alcune clausole assicurative

In un recente libro dal titolo *Un diritto incalcolabile*, Natalino Irti, nell'indagare la crisi del contratto e, più in generale, del diritto come fattispecie e garante di razionale calcolabilità, individua, tra le varie cause, lo spostamento delle decisioni giudiziarie dalle leggi ordinarie e dal Codice Civile ai principi costituzionali, (Irti Natalino, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, 2016).


E questi principi costituzionali, secondo il noto giurista, non sono altro che i valori supremi che si celano e si calano all'interno della nostra tavola costituzionale. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda su una dottrina dominante nella nostra cultura giuridica denominata "neocostituzionalismo" o "costituzionalismo principialista" secondo la quale la Costituzione rappresenta un insieme di principi/valori e il giudice deve valutarli e bilanciarli scegliendo quello o quelli che sono più adatti a risolvere il caso sottoposto al suo vaglio.

In effetti, leggendo molte sentenze, vengono richiamate poco le norme e i giudici si fermano spesso sui principi costituzionali i quali non hanno bisogno di una intermediazione legislativa, e possono essere applicati ovunque essi siano invocati.

I PRINCIPI PIÙ RICHIAMATI

Il principio/valore più utilizzato ha per oggetto la solidarietà prevista dall'art. 2 della Costituzione, ma ce ne sono anche altri che vengono spesso utilizzati. Pensiamo, ad esempio, al principio del giusto processo (art. 111 della Costituzione), a quello sulla tutela del risparmio (art. 38 della Costituzione) o a quello dell'incentivo delle forme di previdenza (art. 47 della Costituzione).

Va precisato, però, che l'applicazione di tali principi è stata effettuata nell'ambito del giudizio di meritevolezza effettuato dalla giurisprudenza sulla clausola *claims made ex art. 1322*, comma 2, del Codice Civile. (continua a pag. 2)



Ultima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana.



INSURANCE REVIEW su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui

(continua da pag. 1)

La prima sentenza è la numero 10.506 del 2017 della **Corte di Cassazione**, la quale ha affermato la nullità per immeritevolezza della clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione della responsabilità civile di una struttura sanitaria pubblica che aveva una retroattività triennale ma non contemplava una postuma.

LA VALUTAZIONE È SULL'EQUILIBRIO DEL RAPPORTO

Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver premesso che la meritevolezza non è un giudizio sul contratto in sé ma sul risultato che la pattuizione contrattuale atipica intende perseguire, rileva che se tale risultato è in contrasto con il principio di solidarietà e di non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati in forza dell'articolo 2 della Costituzione, non può che conseguire la nullità di tale clausola per immeritevolezza. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, il modello della clausola claims made senza postuma attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, e pone l'assicurato in una posizione di soggezione rispetto all'assicuratore, sicché tale modello è immeritevole.

Il drastico giudizio di immeritevolezza della clausola si fonda, dunque, su un'approfondita valutazione dei rapporti tra assicurato e assicuratore e, come detto, sul risultato che, secondo la Suprema Corte, la clausola intende perseguire. Ma ciò che si intende evidenziare è che il fondamento di tutte le fini argomentazioni della Suprema Corte è rappresentato dal principio costituzionale di solidarietà previsto dalla nostra Carta Costituzionale. È questo principio che porta alla declaratoria di nullità della clausola per immeritevolezza.

"IMMERITEVOLEZZA" ANCHE PER LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'irrompere dei principi costituzionali (e in particolare del principio di solidarietà) nelle sentenze per affermare la nullità della clausola claims made senza postuma si può ricavare anche dall'esame di una sentenza della giurisprudenza di merito.

La sentenza n. 7149/2016 del tribunale di Milano ha affermato l'immeritevolezza della clausola claims made senza postuma contenuta in un contratto che assicurava la responsabilità civile di un architetto e la sua conseguente nullità per contrasto con il dovere di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, posto che tale dovere costituisce "supremo principio costituzionale, esprime cooperazione e si caratterizza per una valenza etica identificandosi con un ideale di partecipazione piena all'altrui vicenda che non può non assumere aspetti di reciprocità".

(continua a pag. 3)



ROADSHOW 2018

ASSICURARE LA SANITÀ

SI PUO' E SI DEVE FARE

CON UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Corso di Formazione sulla **RESPONSABILITÀ SANITARIA**

4 ore per Intermediari Assicurativi

Con il contributo di:

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI



Per info e iscrizioni:

www.insuranceacademy.it



- 12 MARZO 2018 BOLOGNA
- 13 MARZO 2018 RIMINI
- 14 MARZO 2018 PESCARA
- 15 MARZO 2018 BARI
- 22 MARZO 2018 PALERMO
- 23 MARZO 2018 CATANIA
- 26 MARZO 2018 FIRENZE
- 27 MARZO 2018 LIVORNO
- 28 MARZO 2018 SAVONA
- 29 MARZO 2018 TORINO
- 4 APRILE 2018 VERONA
- 12 APRILE 2018 CAGLIARI
- 17 APRILE 2018 REGGIO CALABRIA
- 18 APRILE 2018 NAPOLI
- 19 APRILE 2018 ROMA

(continua da pag. 2)

Ebbene, analizzando a fondo la clausola in parola e, più in generale, il rapporto negoziale tra assicurato e assicuratore e il premio pagato da esso assicurato (peraltro, molto contenuto) nonché l'asimmetria del rapporto contrattuale, il giudice è giunto alla conclusione che tale clausola è contraria al principio di solidarietà stabilito dalla nostra tavola costituzionale e, come tale, è immeritevole di tutela e, quindi, nulla.

LIBERTÀ CONTRATTUALE E CONTRADDIZIONI

In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sull'immeritevolezza della clausola *claims made* senza postuma, quello che mi preme sottolineare è che il richiamo sempre più frequente che la giurisprudenza fa ai principi costituzionali per modificare/integrare o per dichiarare la nullità di una clausola o di un contratto,



si pone in contrasto con un altro principio fondamentale del nostro ordinamento che è la libertà contrattuale. Sono d'accordo con la dottrina qualificata che afferma che non si deve mitizzare il principio della libertà contrattuale (Alpa Guido, *I contratti*, Giuffrè 2014) ma è giusto mettere in evidenza i rischi legati a una continua ricerca della giustizia contrattuale da parte della giurisprudenza.

Ricordiamoci che il legislatore prevede in molteplici norme (per primo nel Codice Civile), strumenti che tutelano i consumatori, gli assicurati, i risparmiatori e altri soggetti che si trovano in una posizione di asimmetria rispetto al contraente forte. E sono proprio queste norme che dovrebbero essere applicate dalla giurisprudenza per affermare la vessatorietà di una clausola o la nullità di una pattuizione contrattuale per immeritevolezza, non principi/valori costituzionali.

Paolo Mariotti,
avvocato del Foro di Milano

INTERMEDIARI

Idd, Aiba plaude all'approvazione dei decreti

Ma su alcuni aspetti, ha sottolineato il presidente dell'associazione, Luca Franzi de Luca, occorre un confronto che, visti i tempi stretti, non sarà possibile avviare

L'approvazione del decreto legislativo che allinea la normativa italiana a quella europea in tema di distribuzione (Idd) è un "passaggio importante poiché nonostante lo slittamento al primo ottobre 2018 della sua applicazione, la direttiva europea è stata recepita entro i termini fissati al 23 febbraio. Il rispetto dei termini di implementazione è un aspetto rilevante per il nostro Paese e per gli operatori di mercato che potranno contare su un tempo ragionevole per i necessari adeguamenti".

Questo è il giudizio di **Aiba**, la più grande associazione dei broker italiani, in merito ai decreti approvati dal governo.

Aiba ha apprezzato inoltre la decisione di aver stabilito "un forte coordinamento" tra l'autorità per la regolamentazione e la vigilanza sulla distribuzione dei prodotti assicurativi finanziari, così da migliorare la tutela dei consumatori e in assenza di arbitraggi regolamentari.

Tuttavia, dal punto di vista del presidente di Aiba, **Luca Franzi de Luca**, è difficile commentare un testo ancora non noto e su cui il governo non avvierà un confronto, visti i tempi ristretti: "da quanto appreso tramite un sintetico documento del Mise – sottolinea Franzi de Luca –, ci sarebbero alcuni contenuti di particolare criticità che non troverebbero spazio nella delega conferita dalla legge di delegazione e che potrebbero impattare sulla operatività della distribuzione, senza alcun reale vantaggio per i clienti".

Aiba avrebbe voluto più attenzione sul ruolo degli intermediari ausiliari oppure sull'azione dell'organismo che dovrà tenere il registro degli intermediari assicurativi; come del resto sul tema del rafforzamento delle sanzioni amministrative.



Luca Franzi de Luca, presidente di Aiba

F.A.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it
Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano
T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 13 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

7 MARZO 2018

MILANO | 9.00 - 17.00 | Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61

L'INNOVAZIONE PER L'ASSICURAZIONE AGILE

Chairman **Maria Rosa Alaggio** *Direttore di Insurance Review e Insurance Trade*

09.00 - 09.30 – Registrazione

09.30 - 09.50 – **Tecnologia e assicurazione: come cambia il “momento della verità” nel rapporto con il cliente**
Raffaele Guerra, executive vice president, insurance sector leader di Capgemini Italia

09.50 - 10.10 – **Sfide, opportunità e problematiche per l'innovazione nel settore assicurativo**
Francesco Minelli, direttore servizi di Ania

10.10 - 10.30 – **Customer experience, un obiettivo a vantaggio di clienti e compagnie**
Roberta Lucchetti, senior account executive di Genesys

10.30 - 10.50 – **Le novità di Bene Assicurazioni**
Andrea Sabia, amministratore delegato di Bene Assicurazioni

10.50 - 11.10 – **Azioni per competere e diventare una compagnia agile e affidabile**
Marco Burattino, italian sales director di Guidewire

11.10 - 11.30 – Coffee break

11.30 - 12.45 – TAVOLA ROTONDA: **Open innovation: le compagnie tra obiettivi e benefici**
Rappresentante Cetif
Marco Brachini, direttore marketing di Sara Assicurazioni
Letizia D'Abbondanza, chief customer officer di Axa Italia
Giorgia Freddi, direttore marketing e comunicazione di Groupama Assicurazioni
Alberto Rossi, direttore commerciale di Itas Assicurazioni

12.45 - 13.00 – Q&A

13.00 - 14.00 – Pranzo

14.00 - 14.20 – **Il cambiamento nei modelli di consumo**
Sara Galli, account manager financial services di Gfk Eurisko

14.20 - 14.40 – **Identità digitale – Modelli innovativi in ambito assicurativo e finanziario**
Cinzia Carbone, business development, sales & marketing manager di Solera Group Italia

14.40 - 15.00 – **Potenzialità di sviluppo delle micropolizze e degli intermediari assicurativi digitali**
Pietro Menghi, ceo di Neosurance
Simone Ranucci Brandimante, co-fondatore e ceo di Yolo

15.00 - 15.20 – **Lo stato dell'arte dell'insurance digital transformation in Italia**
a cura di Comarch

15.20 - 15.40 – **L'importanza delle informazioni per gestire rischi e opportunità**
Massimiliano Bracci, channel manager di Cribis
Mauro Piatasi, channel director di Crif

15.40 - 17.00 – TAVOLA ROTONDA: **Professione assicuratore: l'impatto dell'innovazione per le imprese e per gli agenti**
Andrea Bertalot, vice direttore generale di Reale Mutua
Paolo Ceresi, partner di Mbs Consulting
Vincenzo Cervino, responsabile digital transformation di Groupama Assicurazioni
Davide Consiglio, responsabile advanced analytics di Generali Italia
Michele Cristiano, amministratore delegato di Cf Assicurazioni
Andrea Pezzi, direttore innovation & new business solutions di UnipolSai
Marco Rossi, head of sales and marketing di Das
Antonio Scognamillo, direttore commerciale di Amissima Allianz ()*

Main sponsor:

COMARCH


Together to the next level

 DIFESA LEGALE

 GENESYS

 GUIDEWIRE
Adapt and succeed™



Official sponsor:

 FIRST POINT
SOLUZIONI INFORMATICHE






SIMULWARE